LAVORO & PREVIDENZA - 2021

GUIDA CONTRIBUTI. QUALI SONO BUONI PER LA PENSIONE?

01. NOZIONE

La pensione, gioia, croce e delizia per milioni di persone. In questa beve guida ci occupiamo dei contributi mediante il pagamento dei quali avviene il finanziamento delle nostre pensioni.

Tenteremo di chiarire le diverse facce della contribuzione previdenziale utile ai fini pensionistici iniziando a metterci d'accordo su termini che useremo.

Contributi obbligatori	Obbligatori per legge sono calcolati su una predeterminata aliquota percentuale da applicare alla retribuzione o al minimale contributivo previsto.
Contributi figurativi	Vengono accreditati quando il lavoratore è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni.
Contributi volontari	Versati su domanda dall'interessato che vuole continuare a versare per accrescere la propria pensione.
Contributi riscattati	Peridi che è possibile riscattare, a pagamento, accrescendo la propria anzianità contributiva.

I contributi vengono versati o dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, con una percentuale maggiormente a carico del primo, mentre, nel caso di artigiani, commercianti, professionisti, iscritti alla gestione separata, vengono versati dall'interessato.

L'obbligo di versamento si prescrive generalmente in cinque anni, nel caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti la decadenza matura dopo 10 anni.

02. LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA: IL LAVORO DIPENDENTE

I soggetti interessati, in questo caso, sono tre:

- ➔ l'INPS;
- ➔ il datore di lavoro;
- ➔ il dipendente.

La contribuzione obbligatoria, come accennato **dovrà essere versata** dal datore di lavoro mediante l'applicazione di un'aliquota percentuale alla retribuzione lorda maturata dal dipendente.

Le aliquote delle contribuzioni ai fini pensionistici (IVS) sono in genere **pari al 33%**, con la seguente modulazione: **23,81%** a carico del datore di lavoro; **9,19%** a carico del lavoratore.

RICORDA:	**E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza** (articolo 2115, comma 3, Codice civile).

Al fine di garantire il trattamento pensionistico di invalidità, vecchiaia e superstiti è istituito presso l'INPS, per i dipendenti del settore privato, il *Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti* (**FPLD**), che raccoglie le somme versate per l'*Assicurazione Generale Obbligatoria* (**AGO**).

Ciascun lavoratore possiede una propria posizione assicurativa individuale, sulla quale viene accreditata la contribuzione, che l'Ente Previdenziale utilizzerà ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali.

L'INPS è tenuta ad inviare ad ogni assicurato un estratto conto, che indichi i principali elementi relativi alla posizione assicurativa e la retribuzione denunciata dal datore di lavoro.

03. LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA: COMMERCIANTI, ARTIGIANI, LAVORATORI AGRICOLI, GESTIONE SEPARATA, LIBERI PROFESSIONISTI

Per artigiani e commercianti è previsto il versamento presso la **Gestione speciale artigiani** e presso la **Gestione speciale commercianti**.

I lavoratori agricoli sono tenuti a versare la contribuzione presso la **Gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionisti**.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidita, vecchiaia e superstiti è esteso ai **familiari** dei commercianti e degli artigiani che collaborino abitualmente e prevalentemente nell'azienda cosi come ai familiari dei lavoratori agricoli che esercitino le stesse attività sui medesimi fondi.

Il **titolare** dell'impresa artigiana o commerciale e tenuto al **pagamento dei contributi per sé e per i propri collaboratori.**

Gli altri lavoratori autonomi che non svolgono le attività rientranti nelle gestioni speciali appena sopra, i collaboratori coordinati e continuativi, gli incaricati di vendita a domicilio e gli associati in partecipazione versano la contribuzione alla **Gestione separata.**

In questo caso la ripartizione della contribuzione sarà tra collaboratore e committente e, nel caso di associazione in partecipazione tra associante ed associato.

I liberi professionisti iscritti in Ordini o Albi che esercitano l'attività autonoma libero professionale versano la contribuzione obbligatoria alle rispettive **Casse previdenziali di categoria**.

La misura e le modalità di versamento della contribuzione variano a seconda della cassa di previdenza. Una quota della contribuzione, in genere 4%, sarà a carico dei clienti dei liberi professionisti.

Nel caso non abbiano una cassa previdenziale hanno l'obbligo di iscriversi alla Gestione separata dell'INPS, con il medesimo regime dei collaboratori.

RICHIAMI NORMATIVI

Artigiani	articolo 3 L 463/1959; articolo 31, commi 1-2, L 88/1989
Commercianti	articolo 5 L 613/1966; articolo 34, commi 1-2, L 88/1989
Lavoratori agricoli	articolo 6, L 1047/1957; articolo 28, commi 1-2, L 88/1989
Gestione separata	articolo2, comma 26, L 335/1995; articolo 43, comma 1, DL 269/2003
Liberi professionisti	DLgs. 509/1994; articolo 18, comma 11, DL 98/2011

RICORDA:	Il datore di lavoro versa i contributi obbligatori (anche per la parte a carico del lavoratore) in misura percentuale rispetto alla retribuzione corrisposta al lavoratore. Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

04. LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA: I CONTROLLI E LA PRESCRIZIONE

La vigilanza in primo luogo compete agli stessi enti di previdenza destinatari della contribuzione obbligatoria, quindi INPS e INAIL come dispone il D.Lgs. 124/2004.

Ai predetti Enti si aggiunge dal 2005 l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (**INL**) una sorta di Agenzia unica per le ispezioni del Lavoro, il quale riassume le attività ispettive esercitate dagli enti previdenziali e dal Ministero del lavoro. Per assicurare uniformità ed equilibrio ai funzionari ispettivi degli enti previdenziali sono attribuiti i medesimi poteri del personale ispettivo dei funzionari ministeriali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 1, comma 2, D.LGS. 149/2015	L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, **ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i**

	poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria … .

Tutti **i ricorsi** contro gli atti di accertamento dell'INL e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che riguardino la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, **vanno inoltrati, nel termine di 30 giorni** dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato, al Comitato per i rapporti di lavoro, presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato. Il Comitato decide con provvedimento motivato nel termine di 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, vale il meccanismo del **silenzio-rigetto** e, di conseguenza, il ricorsovè respinto.

Il **principio generale** per il quale **ogni diritto si estingue per prescrizione**, quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge, è valido anche per i contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 2934 cc.	**Ogni diritto si estingue per prescrizione**, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. **Non sono soggetti alla prescrizione** i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge

RICORDA:	I diritti indisponibili sono imprescrittibili sia perché sottratti alla disponibilità del titolare sia perché rispondono ad un interesse della collettività. Essi sono: i diritti della personalità (es.: diritto al nome, all'immagine), i diritti di stato (es.: il diritto di cittadinanza) i poteri di diritto familiare (es.: responsabilità genitoriale), i diritti patrimoniali derivanti da rapporti familiari (es.: usufrutto legale, diritto agli alimenti etc.).

Le disposizioni sulla prescrizione dei contributi previdenziali sono contenute nella **L 335/1995**.

A partire dal 1° gennaio 1996, il **termine di prescrizione** per i contributi di pertinenza del FPLD e delle altre gestioni obbligatorie è stato ridotto a 5 anni dalla data entro la quale doveva essere effettuato il pagamento, fatta **eccezione** per i casi di **denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti**. In questi ultimi casi il termine è aumentato a **10 anni**. I contributi prescritti non possono essere versati.

Nel caso in cui i contributi siano prescritti e la prestazione non sia dovuta, il datore di lavoro sarà **responsabile del danno** procurato al lavoratore.

05. LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: FUNZIONE

La **contribuzione figurativa** è senza oneri per il lavoratore e sostituisce quella obbligatoria in determinati periodi, in tali periodi il lavoratore non può svolgere, per i motivi che vedremo appresso, la propria opera.

Generalmente è utile per diritto e misura della pensione e può essere d'ufficio oppure a domanda dell'interessato. Il beneficiario può anche rinunciare all'accredito.

La funzione può essere a copertura o a integrazione e non vi sono limiti massimi per i periodi accreditabili con l'unica eccezione dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di anzianità, **per essi detta contribuzione non può superare i cinque anni**.

06. LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: LE CASISTICHE

MALATTIA E INFORTUNIO

Per detti periodi, che danno luogo ad inabilità temporanea, è prevista la copertura figurativa valida sia per i diritto che la misura della pensione, l'assicurato deve aver versato almeno un contributo settimanale precedente il periodo di malattia o di infortunio.

I periodi accreditabili non possono essere inferiori ai sette giorni né eccedere il limite di utilizzo previsto dalla normativa.

Il limite massimo era fissato in 12 mesi. Dal 1° gennaio 1997 è stato aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al limite massimo di 22 mesi (articolo 1, D.Lgs.

564/1996). Al limite concorrono tutte le settimane interamente o parzialmente retribuite.

Se l'assicurato diviene permanentemente e totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa a seguito di infortunio sul lavoro, è possibile il riconoscimento di contribuzione figurativa, al posto della pensione di inabilità. In questo caso, il limite dei 22 mesi non si applica, per i periodi collocati in epoca successiva al 31 dicembre 1996.

CONGEDO DI MATERNITA', PATERNITA' E PARENTALE

Per il **congedo di maternità** dono accreditati contributi figurativi validi tanto per il diritto che per la misura della stessa. In questo caso non vi è necessita della presenza di anzianità contributiva pregressa.

Stessa situazione per il **congedo di paternità** goduto dal padre in alternativa alla madre.

Con riguardo al congedo di maternità per i soggetti iscritti al FPLD (e forme sostitutive) la contribuzione figurativa viene accreditata anche per i periodi verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il soggetto possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata per dei rapporti di lavoro.

Validi sia per la misura che per il diritto i periodi per congedo parentale, sono quei peridi di astensione facoltativa entro il compimento del sesto anno di età del bambino per un periodo complessivo di sei mesi, gli stessi danno diritto a indennità pari al 30% della retribuzione. Validi anche i periodi tra i 6 e i 12 anni anche se senza diritto all'indennità economica.

Stesso discorso per i periodi di riposo giornalieri per il primo anno di vita del bambino, per i congedi per la malattia del figlio di età non superiore ai 3 anni e per quelli per malattia del figlio di età fra i 3 e gli 8 anni.

ASPETTATIVA POLITICA O SINDACALE

Anche per i lavoratori che abbiano usufruito di periodi di aspettativa non retribuita per cariche direttive sindacali e per funzioni pubbliche elettive, è previsto l'accredito figurativo sia ai fini del riconoscimento del diritto che della determinazione della misura della pensione.

In questo caso è prescritta la forma scritta del provvedimento di collocamento in aspettativa e che la stessa abbia sospeso un rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di Enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative dell'AGO.

In questo campo la L 488/1999 si riferisce ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e

privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante. La norma condiziona l'esercizio del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita all'onere del versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore per tutto il relativo periodo di durata. In assenza di tali versamenti, la domanda non potrà essere accolta.

In questo caso la domanda, a pena di decadenza, va presentata presso la gestione previdenziale interessata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.

Dal 2018 la domanda potrà presentarsi in via esclusivamente telematica.

DISABILITA'

Alle persone portatrici di handicap e loro familiari sono riconosciuti determinati periodi di congedo, a seconda della situazione, con conservazione della retribuzione e copertura ai fini previdenziali.

I **genitori di un minore disabile** in situazione di gravità accertata hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del figlio, al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni. In alternativa è possibile fruire delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento dei tre anni del bambino.

I lavoratori dipendenti **che assistano una persona**, parente o affine, con handicap in situazione di gravità possono fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, sempre che la persona assistita non sia ricoverata.

Possono usufruirne i seguenti soggetti:

- ➔ il coniuge, parente o affine entro il secondo grado;
- ➔ il parente o affine entro il terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Prevista ancora, la possibilità di un **periodo di congedo straordinario**, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per i familiari di disabili.

Possono usufruirne i seguenti soggetti:

- ➔ il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata;
- ➔ il padre o la madre, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

- ➔ uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- ➔ uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

Il periodo considerato è coperto da contribuzione figurativa fino ad un importo complessivo massimo annuo, rivalutato annualmente.

SOGGETTI MERITEVOLI DI TUTELA

È riconosciuto, fino a un massimo di 5 anni, l'accredito figurativo di 2 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative per le seguenti categorie:

- ➔ lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della L. n. 381/1970;
- ➔ invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%;
- ➔ invalidi di guerra, civili di guerra e per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali e gli Enti locali, con invalidità specifiche.

Il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa è utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Vengono poi tutelati in maniera specifica i centralinisti telefonici non vedenti, con il riconoscimento dell'accredito figurativo di 4 mesi di contribuzione per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, che sarà utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Per lavoratrici (anche co.co.co.) inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo di durata non superiore a 3 mesi, per motivi connessi a tali percorsi, con la percezione di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

Il congedo può essere usufruito anche su base oraria o giornaliera.

In riferimento a tali periodi è espressamente prevista la copertura previdenziale da contribuzione figurativa

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE

I periodi di servizio militare prestato nelle Forze armate italiane (e quelli equiparati quali quelli Vigili del Fuoco e Croce Rossa), purché svolti fino al 31 dicembre 2005, possono essere computati per determinare il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche.

Il servizio **militare obbligatorio** è stato definitivamente sospeso a partire dal **1° gennaio 2006**.

È necessario che sia versato almeno un contributo precedente o successivo al servizio militare. Sono esclusi i periodi di diserzione e di licenza per motivi personali, così come i periodi di detenzione in attesa di giudizio, seguiti da una condanna.

Allo stesso tempo, sono accreditati figurativamente i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, nei limiti e con la modalità del servizio militare di leva.

Dal 1° gennaio 2006, per coloro che prestavano servizio civile volontario in seguito alla sospensione definitiva del servizio militare obbligatorio, era previsto l'obbligo contributivo verso la Gestione separata, con il relativo onere posto interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile. Per i periodi di servizio civile dei volontari avviati dal 1° gennaio 2009, tale obbligo è cessato, ed e esercitabile esclusivamente il riscatto oneroso.

DONAZIONE DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO

I donatori di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui avviene la donazione, a conservare la normale retribuzione e all'accredito dei relativi contributi previdenziali.

Anche i donatori di midollo osseo conservano la normale retribuzione e si vedono accreditati i relativi contributi previdenziali, sia per le effettive giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, sia per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino dello stato fisico, secondo quanto certificato dai medici.

PERIODI DI DISOCCUPAZIONE INDENNIZZATA

Sono **accreditati d'ufficio**, i periodi di disoccupazione indennizzata.

Si tratta dei periodi di fruizione della NASpI o degli altri trattamenti previsti.

PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

I periodi in cui viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, concernenti il lavoratore con contratti di solidarietà, sono **accreditati d'ufficio** e sono utili a determinare sia il diritto che la misura della pensione.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

A partire dal 1° agosto 1995, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. Ai fini della misura della pensione è prevista la possibilità di riscatto dei periodi considerati.

PERIODI DI MOBILITA'

A partire dal 1° gennaio 2017, i lavoratori licenziati non possono più essere collocati in mobilità ordinaria e beneficeranno esclusivamente dell'indennità Naspi, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

PERIODI DI ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE

vengono accreditati d'ufficio, senza limite di tempo, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento.

Tali periodi sono considerati periodi di contribuzione effettiva, sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Per ottenere l'accredito figurativo è necessario avere 1 contributo settimanale antecedente e 52 settimane di contribuzione versata in qualsiasi epoca.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

07. LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: LA MISURA

Il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente varia a seconda delle diverse fattispecie e a seconda del periodo nel quale si collocano gli eventi.

FINO AL 31 DICEMBRE 2004

Il valore retributivo per ciascuna settimana viene determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere oppure, quando l'accredito riguardi l'anno del pensionamento, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni.

DOPO IL 31 DICEMBRE 2004

Il valore da attribuire per ciascuna settimana è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

NASPI

La retribuzione figurativa viene rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

É inoltre presente un limite indiretto. La contribuzione figurativa infatti è rapportata alla retribuzione di Naspi, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno di riferimento.

CONGEDI

Per determinate fattispecie di congedo parentale, il valore retributivo è pari al **200%** dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, con la possibilità di integrazione, da parte dell'interessato, con domanda di riscatto o di autorizzazione ai versamenti volontari.

Si tratta dei casi di astensione facoltativa dal lavoro oltre i 6 mesi entro i primi 6 anni o tra i 6 e i 12 anni del bambino, con o senza indennità economica e dei congedi per malattia del figlio di età fra i 3 e gli 8 anni e dei periodi di riposo giornalieri per il primo anno di vita del bambino.

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI

Il valore dei contributi è commisurato alla retribuzione percepita dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa.

Nel caso in cui, per i partiti politici o per le organizzazioni sindacali di appartenenza del lavoratore, non vi sia una specifica normativa interna o contrattuale per il trattamento economico del personale, vanno prese in considerazione le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

08. LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

La **contribuzione volontaria** consente al lavoratore di continuare a versare autonomamente i contributi durante periodi in cui è privo di lavoro.

I versamenti volontari possono essere effettuati, previa autorizzazione dell'Istituto, se ricorrono alcuni requisiti relativi a:

anzianità contributiva

L'assicurato deve far valere uno dei seguenti requisiti:

- **3 anni di contributi nei 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione;**
  ovvero
  36 contributi mensili;
  156 contributi settimanali;
  279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani sotto i 21 anni;
  65 contributi settimanali per i lavoratori occupati per determinati periodi dell'anno di durata inferiore ai 6 mesi.
- **almeno 5 anni di contributi, indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati:**
  ovvero
  60 contributi mensili;
  260 contributi settimanali;
  465 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
  310 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani sotto i 21 anni;
  125 contributi settimanali per i lavoratori occupati per determinati periodi dell'anno di durata inferiore ai 6 mesi.

Contribuzione utile

Sono considerati validi:

- **contributi obbligatori da lavoro dipendente o autonomo;**
- **contributi da riscatto;**
- **contribuzione figurativa** solo per CIG periodi di aspettativa per motivi politici e sindacali, TBC.

Non valgono gli altri eventuali contributi figurativi accreditati.

I contributi figurativi possono essere versati anche per:

- interruzioni o sospensioni dell'attività lavorativa, previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali;
- periodi di congedo parentale, per integrare l'importo dei contributi figurativi;
- attività svolta con contratto di lavoro part-time se effettuato a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
- lavoro intermittente, per integrare i contributi obbligatori versati in riferimento a periodi in cui i lavoratori hanno percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o hanno ricevuto l'indennità di disponibilità tra una prestazione e l'altra.

I contributi volontari **sono considerati utili sia per il perfezionamento del diritto sia per il calcolo dell'ammontare** delle prestazioni pensionistiche.

Per coloro che non risultavano in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e rientrano nel sistema contributivo puro è però prevista un'eccezione: per essi, infatti, il versamento della contribuzione volontaria non può essere utilizzato per il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata.

La contribuzione volontaria non è ammessa per:

lavoratori che svolgano attività come lavoratori iscritti all'Inps o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
lavoratori che siano già titolari di una pensione diretta a carico dell'INPS o di altra forma di previdenza obbligatoria;
i lavoratori che siano autonomi iscritti all'INPS o liberi professionisti iscritti alla relativa Cassa di previdenza.

09. LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA: LA DOMANDA E I VERSAMENTI

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari inoltrata per **via telematica**, attraverso il servizio disponibile sul sito dell'INPS. In alternativa e possibile fare domanda al Contact center al numero 803 164 oppure attraverso i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Vale come domanda di autorizzazione anche la domanda di pensione, qualora questa sia rifiutata per mancanza del requisito contributivo.

L'autorizzazione si concretizza nella ricezione di una lettera che comunica anche l'importo da versare.

Lavoratori dipendenti	L'autorizzazione inizia dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda.
Artigiani e commercianti	L'autorizzazione inizia dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

Se la domanda è presentata prima della fine dell'attività lavorativa l'autorizzazione parte dal primo sabato successivo alla cessazione, per i lavoratori dipendenti e dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi, per i lavoratori autonomi.

VERSAMENTI LAVORATORI DIPENDENTI

Va applicata l'aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda.

L'importo del contributo è settimanale. In buona sostanza, dovrà essere versata la stessa somma che sarebbe stata versata dall'impresa se il lavoratore avesse continuato a svolgere le proprie prestazioni, con uno stipendio pari alla media dell'ultimo anno.

Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente in base all'andamento del tasso di inflazione.

VERSAMENTI LAVORATORI AUTONOMI

L'importo è determinato dall'Istituto in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF nei tre anni precedenti la domanda di contribuzione.

L'importo è mensile ed è inserito in una delle 8 classi di reddito previste.

VERSAMENTI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI MEZZADRI E IMPRENDITORI AGRIGOLI PROFESSIONALI (IAP)

L'importo è settimanale ed è determinato dall'Istituto in base alla media del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF nei tre anni precedenti la domanda di contribuzione.

VERSAMENTI GESTIONE SEPARATA

L'importo è determinato l'aliquota vigente relativa all'importo dell'anno precedente la domanda.

I contributi volontari devono essere versati per trimestri solari entro il trimestre successivo a quello cui i contributi si riferiscono, pertanto:

entro il 30 giugno per il trimestre gennaio/marzo;
entro il 30 settembre per il trimestre aprile/giugno;
entro il 31 dicembre per il trimestre luglio/settembre;
entro il 31 marzo per il trimestre ottobre/dicembre.

Si tratta di termini perentori, anche con un solo giorno di ritardo il versamento è nullo e rimborsabile.

Al versamento è possibile procedere online, o con bollettino MAV, con carta di credito tramite centralino, o attraverso il rapporto diretto interbancario.

Come accennato la **contribuzione integrativa** è concessa anche per integrare la contribuzione obbligatoria nei casi di rapporto part-time o di lavoro intermittente mediante una specifica disciplina.

RAPPORTI DI LAVORO PART-TIME

E' possibile versare in riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico e orizzontale, per coprire i periodi durante i quali non è dovuta la prestazione lavorativa.

Nel casi di part-time orizzontale o verticale con riduzione dell'orario di lavoro su base settimanale il versamento è utile ai fini della pensione.

Nel caso di **part-time verticale**, la contribuzione volontaria rileverà anche ai fini del diritto alla prestazione pensionistica.

Il richiedente deve avere almeno un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data della domanda, o almeno 5 anni in tutta la vita lavorativa.

RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE

E' possibile versare in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi. Essi potranno versare contribuzione volontaria fino a concorrenza del predetto parametro minimo.

Il versamento della contribuzione volontaria è autorizzato quando il lavoratore abbia percepito, nell'intervallo tra una prestazione lavorativa e l'altra, l'indennità di disponibilità.

Non è richiesto alcun requisito contributivo e l'autorizzazione va richiesta annualmente, per via telematica, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello da integrare.

L'aliquota contributiva IVS da applicare e quella vigente nell'anno oggetto della richiesta e il versamento va eseguito per l'intero ammontare entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione.

10. LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTO

Il riscatto consente ai lavoratori di coprire periodi privi di contributi previdenziali sia perché gli stessi non sono stati correttamente versati dal datore di lavoro e sia intervenuta prescrizione per sanare l'emissione, sia con riferimento a periodi specifici per i quali non vige un obbligo assicurativo.

Nell'accennare che **tutti i riscatti sono a pagamento**, vediamo le differenti casistiche.

CONTRIBUTI NON VERSATI

La casistica ricorre quando il datore di lavoro non ha effettuato i versamenti e il recupero degli stessi non è possibile a causa dell'intervenuta prescrizione.

In questo caso per i lavoratori dipendenti è concessa la facoltà di riscatto dei periodi di contribuzione omessa e prescritta, attraverso la domanda all'INPS relativa alla costituzione di una **rendita vitalizia reversibile**.

La domanda può essere presentata dal datore di lavoro o il lavoratore e i suoi superstiti nell'impossibilità intervenuta di ottenere la rendita dal datore di lavoro.

I documenti da presentare devono garantire la **certezza** del rapporto di lavoro e la misura delle retribuzioni e i contributi omessi vengono accreditati dopo l'avvenuto pagamento con efficacia retroattiva ai fini pensionistici.

Nel corso degli anni tale disciplina è stata estesa ad altre categorie, quali:

- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
- collaboratori del nucleo coltivatore diretto, coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili:
- soggetti iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS che non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione.

PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARIO

E' possibile recuperare i periodi di studio universitario per gli studenti che non abbiano svolto alcuna attività lavorativa.

La disciplina consente il recupero ampio di ogni attività universitaria, quindi diplomi di laurea, di specializzazione, universitari, dottorati di ricerca, diplomi di alta formazione, periodi di studio all'estero, ecc.

Il riscatto può esercitarsi anche per singoli periodi a condizione che si siano conseguiti i titoli per i quali si era iscritti e in assenza di ogni contribuzione.

Non è ammesso il riscatto di periodi di iscrizione fuori corso.

La domanda può essere presentata dai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione separata. Il riscatto è pero esercitabile anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Va aggiunto che anche la totalità delle casse professionali riconoscono tale diritto.

Come ormai consuetudine le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.

PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL'ESTERO

Se si svolge lavoro subordinato in paesi non convenzionati, ove il lavoro non ha valore ai fini pensionistici in Italia è possibile sanare detti periodi su domanda svolta dall'interessato o dai familiari superstiti del lavoratore.

PERIODI NON LAVORATI

Rientrano in tale casistica:

periodi d'interruzione o sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di 3 anni, non coperti né da contribuzione figurativa, né volontaria, previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali: ci si riferisce a aspettative non retribuite, interruzioni per motivi disciplinari, periodi di sciopero, ecc.;
periodi di formazione professionale, di studio o di ricerca, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera. La possibilità è esercitabile per peridi di formazione non superiori a 11 mesi nell'intero percorso lavorativo a condizione che possiedano anzianità di servizio presso la stessa azienda. Si sostanzia in congedi concessi per motivi di studio o di formazione;
periodi di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, in riferimento ai periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro;
periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, nell'ambito di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

.

PERIODI DI SERVIZIO CIVILE

A partire dal 2009, è esercitabile il riscatto oneroso in riferimento ai periodi di servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009, sempre che i periodi considerati non siano già coperti da contribuzione.

Le medesime regole sono riproposte per il servizio civile universale, istituito nel 2017.

CONGEDO PARENTALE

È possibile l'integrazione della contribuzione figurativa del congedo parentale, attraverso il riscatto dei periodi di astensione facoltativa oltre i 6 mesi e nei primi 8 anni di vita del bambino, nel limite di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre eserciti di diritto di astenersi dal lavoro per un periodo inferiore a 3 mesi. Il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre. Lo stesso vale per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

In merito ai periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua a essere erogato il relativo assegno, a partire dal 1° agosto 1995, il riconoscimento figurativo della contribuzione a carico dello Stato è stato limitato ai soli fini del diritto alla pensione. Per questo motivo, **ai fini della misura della pensione**, è prevista la possibilità di riscatto dei periodi considerati, senza termini di decadenza.

CONGEDO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

Il riscatto è esercitabile anche da parte dei dipendenti che abbiano usufruito di periodi di congedo, non superiori a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari.

In alternativa è prevista la possibilità di chiedere l'autorizzazione per la prosecuzione volontaria.

11. LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTO: IL PAGAMENTO

La facoltà di riscattare è una soluzione sempre a titolo oneroso e i contributi da riscatto sono equiparati alla contribuzione obbligatoria, con la medesima efficacia e validità in riferimento sia al diritto che alla misura della pensione.

L'onere di riscatto varia a seconda delle regole di calcolo della pensione.

PENSIONE CON IL CALCOLO RETRIBUTIVO

Per la pensione calcolata col sistema retributivo viene adottato il sistema della **riserva matematica**. Tale sistema prevede il calcolo della differenza tra il calcolo della pensione compresi gli anni di contributi da riscattare e il calcolo della pensione con i soli contributi già versati, moltiplicando tale incremento per l'apposito coefficiente previsto nelle tabelle emanate per l'attuazione dell'art. 13, L. n. 1338/1962.

PENSIONE CON IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

Si applica l'aliquota contributiva obbligatoria in vigore al momento di presentazione della domanda di riscatto alla retribuzione di riferimento assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, il cosiddetto **calcolo a percentuale**.

L'INPS comunicherà la somma da pagare, il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione, entro 60 giorni, o in rate mensili fino a 60 con interessi al tasso legale.

Per i soli oneri da riscatto da laurea e del periodo di servizio civile è previsto il pagamento fino a 120 rate.